

NORME TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

Nei limiti degli impianti a propria disposizione, l'Organizzatore può provvedere, alle condizioni sottoriportate, all'installazione della presa per apparecchio telefonico nel posteggio dell'espositore richiedente.

- La presa telefonica verrà installata nei posteggi delle Ditte espositrici che ne facciano richiesta almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, avvalendosi del presente modulo e che provvedano al versamento anticipato dell'importo previsto.
- L'Espositore dovrà egli stesso ritirare presso gli uffici dell'Organizzatore l'apparecchio telefonico e dovrà provvedere a riconsegnarlo allo stesso immediatamente al termine della manifestazione.
- L'addebito delle telefonate verrà fatto computando secondo le tariffe TELECOM, in vigore, gli scatti a contatore e a cartellino (per eventuali telefonate internazionali); eventuali contestazioni dovranno essere sollevate dall'Espositore all'atto della restituzione dell'apparecchio telefonico.
- L'Espositore si impegna ad integrare tempestivamente l'anticipo versato per scatti telefonici qualora risultasse insufficiente a coprire gli importi delle conversazioni già effettuate.
- L'Espositore sarà interamente responsabile della buona conservazione e custodia dell'apparecchio

CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO ADSL PRESSO IL CENTRO FIERA S.P.A. PER LA MANIFESTAZIONE METEF - FOUNDEQ 14 - 17 APRILE 2010

Art. 1 - Definizioni

Agli effetti della presente si intende che l'Espositore, di seguito il RICHIEDENTE, per i propri scopi imprenditoriali e professionali, richiede l'attivazione del Servizio ADSL presso il Centro Fiera S.p.A. per la manifestazione Metef - Foundeq 2010 14 - 17 Aprile a Edimet S.p.A., con sede in Montichiari (BS), Via Brescia n° 117, Cod. Fisc. e P. Iva 03026370175.

Art. 2 - Oggetto

Edimet S.p.A. fornirà al RICHIEDENTE, a fronte del corrispettivo pattuito, il Servizio secondo le modalità e le prestazioni sotto indicate.

Art. 3 - Caratteristiche e modalità delle prestazioni del Servizio

Il Servizio ADSL è fornito esclusivamente sulle aree coperte da tecnologia Wi-Fi fornita mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze; sarà cura del richiedente il servizio di connettività alla rete internet, di dotare/adattare e/o configurare le proprie apparecchiature informatiche (scheda di rete), al fine di renderle compatibili col segnale rilasciato in Wi-Fi. Edimet S.p.A. non può offrire alcuna garanzia circa la qualità del Servizio stesso. Al servizio possono aderire esclusivamente i Clienti espositori della manifestazione Metef - Foundeq 2010 previa sottoscrizione e firma del relativo contratto tra la stessa e il RICHIEDENTE.

Art. 4 - Installazione

In ogni caso sarà a carico del RICHIEDENTE ogni spesa inerente e necessaria ad attrezzare adeguatamente i propri apparati informatici e parametri e le indicazioni fornite da Edimet S.p.A. Il RICHIEDENTE sarà responsabile nei confronti di Edimet S.p.A., sollevandola da ogni responsabilità in merito a danni ad apparati e/o a persone causati da malfunzionamento dell'impianto elettrico o da altri eventi ad esso non direttamente imputabili.

Art. 5 - Corrispettivi

Il RICHIEDENTE verserà a Edimet S.p.A., per le prestazioni in oggetto, il corrispettivo economico come riportato sul modulo di richiesta per ogni contratto di connessione sottoscritto con gli espositori della manifestazione Metef - Foundeq 2010. Tale importo comprende la connessione e l'accesso alla rete per la durata della manifestazione dal 14 al 17 Aprile 2010 e per il periodo di apertura della stessa.

Art. 6 - Interventi di assistenza

Edimet S.p.A. assicurerà al RICHIEDENTE il servizio di assistenza tecnica relativo al funzionamento delle proprie apparecchiature Wi-Fi nonché all'erogazione del segnale di rete. A pagamento è disponibile per gli Espositori il servizio di supporto per la connettività delle proprie apparecchiature informatiche.

Art. 7 - Vendita, Noleggio e Manutenzione dei prodotti/apparati

Per poter usufruire del Servizio il RICHIEDENTE dovrà dotarsi di apparati che potranno essere forniti in vendita o in noleggio e manutenzione da parte di Edimet S.p.A. a seguito di specifiche richieste e sottoscrivendo relativi accordi.

Art. 8 - Obblighi e responsabilità

Il RICHIEDENTE si obbliga a:

- a) non effettuare manomissioni e/o interventi, direttamente o tramite personale non espressamente autorizzato da Edimet S.p.A., sugli apparati e/o prodotti detenuti in noleggio dal RICHIEDENTE;
- b) non divulgare, direttamente o indirettamente anche tramite il proprio personale, password, login e/o comunque chiavi di accesso;
- c) garantire che il servizio sarà utilizzato unicamente all'interno della propria organizzazione accollandosi ogni conseguente onere e responsabilità in ordine al traffico generato ed immesso sulla Piattaforma tramite il proprio collegamento.

Il RICHIEDENTE in ogni caso sarà responsabile dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico e delle eventuali violazioni del diritto d'autore, sollevando e tenendo indenne Edimet S.p.A. da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale promossa da terzi a qualsiasi titolo.

Art. 9 - Condizioni particolari per i servizi di interconnettività

Il RICHIEDENTE si obbliga ad utilizzare gli apparati e/o i terminali forniti da Edimet S.p.A. in virtù dei contratti previsti al precedente articolo 7 delle Condizioni Generali, secondo le modalità indicate da Edimet S.p.A. stessa e comunque esclusivamente per i servizi richiesti e oggetto del presente Contratto.

Edimet S.p.A. garantisce un livello di professionalità adeguato della prestazione del Servizio e degli Apparati a disposizione del RICHIEDENTE. Resta in ogni caso inteso che Edimet S.p.A. è responsabile del trasporto delle informazioni sulla Piattaforma ma non potrà essere ritenuto responsabile dell'utilizzo degli apparati e dei terminali di rete nella disponibilità del RICHIEDENTE.

Edimet S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile dei danni diretti e/o indiretti causati al RICHIEDENTE e/o a terzi, ivi compreso il personale del RICHIEDENTE, e dovuti al cattivo o negligente utilizzo degli apparati, ovvero per altre cause non imputabili a Edimet S.p.A.. Pertanto il RICHIEDENTE solleva e terrà indenne Edimet S.p.A. da ogni richiesta, azione o pretesa comunque avanzata da terzi a titolo di risarcimento danni.

Edimet S.p.A. fornisce il Servizio al RICHIEDENTE sulla base di quanto richiesto ed indicato dal RICHIEDENTE stesso; pertanto Edimet S.p.A. è esonerata da qualsiasi forma di responsabilità per servizi originati da un'insufficienza del collegamento fornito in base a quanto indicato dal RICHIEDENTE rispetto alle esigenze trasmesse dal RICHIEDENTE stesso.

Il RICHIEDENTE garantisce che qualunque materiale eventualmente immesso dallo stesso in aree pubbliche della rete Internet che risulti imputabile al medesimo in virtù del codice di identificazione e/o password è nella sua legittima disponibilità, non contrasta con norme imperative e non viola alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi derivante dalla legge, e/o dalla consuetudine. Il RICHIEDENTE assume piena responsabilità circa l'esattezza e veridicità del materiale immesso direttamente o per conto terzi.

Il RICHIEDENTE prende inoltre atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi di Edimet S.p.A. per comunicazioni e corrispondenza contro la morale e l'ordine pubblico o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa o danno diretto o indiretto a chiunque e di tentare di violare comunque il segreto dei messaggi privati. In ogni caso le informazioni fornite dal RICHIEDENTE non devono presentare forme e/o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio. È comunque esplicitamente vietato servirsi di Edimet S.p.A. per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato.

Il RICHIEDENTE si impegna a mantenere indenne Edimet S.p.A. da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse anche le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme.

Nei casi previsti dal presente articolo e dal precedente articolo Edimet S.p.A. potrà sospendere in

telefonico assegnatogli.

- L'Organizzatore declina ogni responsabilità in ordine al furto dell'apparecchio o a danneggiamenti che lo stesso dovesse subire a qualsiasi titolo o causa.

- È fatto divieto all'Espositore di aprire, smontare o comunque manomettere l'impianto e l'apparecchio, nonché rivolgersi a terzi per fare eseguire riparazioni o trasferimenti. L'impianto in tal caso dovrà essere ripristinato a totale carico dell'Espositore.

- Nell'impossibilità di attivare l'impianto telefonico per causa dell'Espositore o a lui imputabile, l'Organizzatore è autorizzato a risolvere il contratto incamerando a titolo di indennizzo il 20% dell'importo previsto per contributo impianto e noleggio apparecchio.

- L'Organizzatore si riserva di aggiornare le tariffe in relazione ad eventuali variazioni deliberate dal C.I.P. o dagli altri Enti erogatori del servizio in oggetto.

- Per la fornitura in oggetto, l'Organizzatore si limita a fornire le prestazioni ed a trasmettere garanzie e rischi ad essa conferiti dagli Enti erogatori di detto servizio.

ogni momento e senza preavviso l'erogazione del Servizio, riservandosi anche la facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Art. 10 - Diritti di verifica e controllo su sistemi del RICHIEDENTE

Il RICHIEDENTE consentirà, previo preavviso al personale di Edimet S.p.A. o di ditta da esso incaricata, munito di documento di riconoscimento, il pronto accesso ai locali dove sono installati gli apparati per eseguire gli interventi di manutenzione e verifiche nonché di controllo anche in relazione all'articolo precedente.

Art. 11 - Durata e Recesso

Fatto salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione, il Contratto si perfeziona a decorrere dalla data di attivazione del Servizio. Edimet S.p.A. potrà valutare di non provvedere all'attivazione del Servizio e, pertanto, di non concludere il Contratto, qualora il RICHIEDENTE non documenti la sussistenza del potere di firma e di rappresentanza legale dell'associazione, della fondazione, del Comitato, della Società o comunque di qualunque soggetto giuridico per il quale ha richiesto il Servizio.

Edimet S.p.A. provvederà ad indicare specificatamente per iscritto le motivazioni del rifiuto.

Le Opzioni del Servizio decorrono dalla data di rispettiva attivazione, che può essere contestuale o successiva rispetto all'attivazione del Servizio medesimo. Il Contratto avrà la durata della manifestazione Metef - Foundeq 2010 e cioè dal 14 al 17 Aprile 2010.

Art. 12 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati

Edimet S.p.A. e il RICHIEDENTE garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di ditte da essi incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del RICHIEDENTE, Edimet S.p.A. garantirà al RICHIEDENTE in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il Servizio. Ove il RICHIEDENTE non abbia comunicato dette direttive Edimet S.p.A. sarà libera da ogni onere e impegno connesso e/o derivante dalla gestione dei dati del RICHIEDENTE.

Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della diffusione al pubblico, via telematica, di informazioni di interesse del RICHIEDENTE, sarà onere del RICHIEDENTE fornire a Edimet S.p.A., secondo le procedure e nei formati concordati, i testi grafici, le immagini e quanto necessario a detti fini. Il materiale fornito sarà esente da diritti di privativa (copyright) ovvero il RICHIEDENTE dovrà definire con i titolari di detti diritti di privativa, i necessari accordi di licenza di utilizzo. Il RICHIEDENTE in ogni caso sarà responsabile dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico e delle eventuali violazioni del diritto d'autore, sollevando e tenendo indenne Edimet S.p.A. da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata dai terzi, ivi compreso il personale del RICHIEDENTE per il risarcimento del danno.

I dati personali forniti dal RICHIEDENTE sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza. Il RICHIEDENTE si impegna a mantenere indenne Edimet S.p.A. da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inservozze del suddetto Codice.

Art. 13 - Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull'utilizzo e sulla riservatezza del software.

Il RICHIEDENTE riconosce qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale afferente o comunque connesso al contenuto, alla denominazione, all'oggetto del Servizio, ovvero alla fornitura del software necessario per il Servizio, dei supporti, delle banche dati e di quanto connesso alla fornitura dello stesso.

Art. 14 - Referente interno

Il RICHIEDENTE al momento della sottoscrizione della Proposta di Attivazione nominerà una propria figura professionale che sarà il referente per i rapporti con Edimet S.p.A..

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Edimet S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile con comunicazione verbale, in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi previsti nei seguenti articoli:

- a) art. 5 (Corrispettivi, Adeguamenti, Variazioni);
- b) art. 8 (Obblighi e responsabilità);
- c) art. 9 (Condizioni particolari di interconnettività);
- d) art. 13 (Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull'utilizzo e sulla riservatezza del software);
- e) art. 17 (Cessione).

Art. 16 - Interruzione del Servizio

Il RICHIEDENTE accetta che Edimet S.p.A. possa sospendere la fornitura del Servizio per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza che ciò abbia alcun effetto sulla durata del Contratto. Edimet S.p.A. avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio, anche oltre il limite delle ventiquattrore lavorative dandone comunque tempestiva comunicazione al RICHIEDENTE qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza, ovvero nei casi di forza maggiore o per ordine di un'Autorità.

Art. 17 - Cessione

Il RICHIEDENTE non potrà cedere il presente Contratto neanche a titolo gratuito, parzialmente o totalmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di Edimet S.p.A..

Art. 18 - Disposizioni generali

Il Contratto costituisce manifestazione univoca ed integrale dei rapporti intercorsi tra Edimet S.p.A. e il RICHIEDENTE superando ed annullando ogni diversa precedente intesa relativamente al Servizio. Edimet S.p.A. e il RICHIEDENTE convengono che ogni successiva integrazione al presente Contratto dovrà risultare da apposito accordo scritto.

Art. 19 - Tasse e spese

Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente il Contratto è a carico del RICHIEDENTE, salvo che non sia espressamente disposto.

Art. 20 - Foro

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il RICHIEDENTE e Edimet S.p.A. in merito all'interpretazione, e/o all'esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

L'Espositore dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni di cui agli artt. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 del presente contratto.